A 196 Rgen

Sent. A° 206

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III°, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.
Letti gli atti a carico del Senatore Passerini Napoleone fu Pietro, di anni 55, nato a Castel Nuovo di Garfagnana e domiciliato a Firenze.

imputato

del reato previsto e punito dagli art 5 e 7 del Decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916 n° 654, per avere in territorio di Palaia omesso di denunziare alla competente autorità l'alienazione del proprio grano, eccedente la quantità di quintali cento, accertato in Palaia il 31 dicembre 1916.
Udita la relazione del Commissario delegato Senatore Astengo.
Ritenuto che dagli atti risulta dimostrato che nel 28 novembre 1916 l'amministratore del Senatore Passerini consegnò ai Reali Carabinieri di Lari una dichiarazione, nella quale denunziava l'uso fatto dei quintali centotrentotto di grano raccolti nel Comune di Palaia.
Che la detta dichiarazione si afferma con

segnata entro i cinque giorni dall'alienazione del grano ai coloni e soltanto con questa le alienazioni raggiunsero nel loro complesso la quantità di venti quintali;

Che la dichiarazione fu trasmessa dai Reali Carabinieri alla Commissione per la requisizione dei cereali per la provincia di Pisa, e quindi la irregolarità di non aver fatta la denuncia al segretario comunale, non avendo impedito che la denuncia giungesse alla destinazione di legge, non può equivalere ad omissione di denuncia, né costituire il reato previsto dall'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1916 N. 654.

Per questi motivi

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario del Senato.

In conformità delle requisitorie del P. M.

Dichiara non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il 24 giugno 1917.

" Emanuele Pateri
" G. Petretta
" (illegible)
" (illegible)
" C. Ercole
" Ettore Mirandi
" C. Sandrelli

Fontana Cav.